

Roma, 24 FEB.1965

Ministero
della Marina Mercantile
Divisione Generale del Demanio
Marittimo e dei Porti

A tutte le Capitanerie di Porto

LORO SEDI

Divisione I Sez. I

Prot. N.512217/A.2.16

OGGETTO: Legge 21 dicembre 1961, n.1501.-

Intervine
ok

Circolare n. 76 Sezie II

Titolo: Demanio marittimo

- A tutte le Direzioni Marittime
LORO SEDI

- Al Consorzio Autonomo del Porto di
GENOVA

- All'Ente Autonomo del Porto di
NAPOLI

- Al Provveditorato del Porto di
VENEZIA

- All'Azienda Portuale dei Magazzini
Generali di

TRIESTE

- All'Ente Autonomo del Porto di
PALERMO

- Al Consorzio Portuale di
CIVITAVECCHIA

CAPITANERIA PORTUALE
6356
1-9 MAR. 1965
VI-14. Dem.

Questo Ministero e quello delle Finanze hanno ritenuto opportuno richiedere l'avviso del Consiglio di Stato su alcune questioni relative all'interpretazione ed all'applicazione dell'art.2 della Legge 21 dicembre 1961, n.1501.-

Hanno, tra l'altro, formato oggetto dell'anzidetta richiesta di parere:

a) l'applicazione o meno della procedura di cui all'ultimo comma dello art.2 della suindicata legge - determinazione dei canoni demaniali di volta in volta da parte di questo Ministero di concerto con quello delle Finanze - anche agli "specchi acquei demaniali marittimi ed ai tratti di mare territoriale";

b) l'interpretazione, e ciò sempre al fine di stabilire l'ambito di applicazione della soprarichiamata procedura, del concetto di "costruzioni di durata superiore ad un anno" enunciato nel comma in questione.

Il Consiglio di Stato, con parere emesso il 29 ottobre '64, ha al riguardo enunciato i seguenti principi che si trascrivono per opportuna conoscenza e norma di codeste Direzioni Marittime, di codeste Capitanerie di Porto ed Enti Portuali.

" Applicabilità delle nuove norme agli specchi acquei demaniali marittimi ed ai tratti di mare territoriale. "

..../..

L'ultimo comma dell'art.2 della legge 21.12.1961, n.1501, nel qualificare il demanio pubblico marittimo oggetto delle concessioni, fa riferimento ai suoli destinati o comunque utilizzati per le costruzioni di durata superiore ad un anno e alle spiagge e arenili utilizzati per villette private, alberghi o pensioni, ponendo in essere una nomenclatura che ha carattere esemplificativo nel senso che in essa vanno compresi tutti i beni attinenti alle zone di mare utilizzabili per le finalità indicate dalle norme richiamate. E sono utilizzabili ai fini delle concessioni predette, non soltanto i beni facenti parte del demanio marittimo in senso stretto, ma tutti i beni i quali, anche indirettamente sono soggetti alla sovranità dello Stato (indipendentemente dall'esistenza di un vero e proprio diritto di proprietà pubblica) e suscettibili delle utilizzazioni previste mediante le concessioni di cui trattasi. In tal senso si può ritenere esatto l'avviso espresso sia dal Ministero delle Finanze, sia dal Ministero della Marina Mercantile di ritenere che nella locuzione di suoli di demanio pubblico marittimo rientrano anche gli "specchi acquei marittimi" e "i tratti di mare territoriale". Pertanto ogniqualvolta è realizzata una costruzione di durata superiore ad un anno, ai fini della concessione, non ha rilevanza se la costruzione stessa insista sull'arenile, sulla spiaggia, sul lido, sullo specchio di acqua o su di un tratto di mare territoriale;

concetto di costruzione di durata superiore ad un anno "

L'ultimo comma dell'art.2 della legge 21.12.1961, n.1501, prevede i canoni relativi alle concessioni di suolo di demanio pubblico marittimo destinato o comunque utilizzato per costruzioni di durata superiore ad un anno e quelli per la utilizzazione di spiagge e di arenili concessi alle private, alberghi o pensioni, sono stabiliti di volta in volta dal provvedimento del Ministero della Marina Mercantile, di concerto col Ministero delle Finanze.

Trattasi di una norma di competenza che, come è stato spiegato nel parere della Sez.II[^] di questo Consiglio 5.6.1963, n.499, attribuisce all'Autorità centrali il potere-dovere di fissare i canoni costituenti il corrispettivo delle concessioni previste nel richiamato comma. Se poi tale normativa sia la conferma o ripetizione di disposizioni già esistenti o costituisca innovazione di precedenti disposizioni, non ha rilevanza alla stregua della legge. Il legislatore ha inteso attuare un accentramento evidentemente per raggiungere il fine di una maggiore uniformità nella fissazione dei canoni riferiti a concessioni similari.

Il riferimento alla durata ultra annuale delle costruzioni deve essere indubbiamente interpretata nel senso indicato dal Ministero delle Finanze e cioè alla durata fisica del manufatto in correlazione all'esercizio dell'attività cui esso è destinato e non invece alla difficoltà dello smontaggio degli impianti.

Nè può avere rilevanza determinante la circostanza che la costruzione sia o meno infissa al suolo, non essendo tale elemento menzionato nella legge, mentre è previsto, ai fini del limite della competenza a stabilire i canoni, esclusivamente la durata del manufatto e tale interpretazione è tanto più attendibile, in quanto è noto che con la tecnica moderna e con l'utilizzazione dei prefabbricati possono essere realizzati manufatti di lunga durata che vengono anche facilmente sgombrati.

E' da condividere infine l'osservazione formulata dal Ministero del-
finanze, secondo cui quando vi siano piloni permanenti infissi al suolo
tali tengano occupato stabilmente il suolo demaniale e le sovrastruttu-
vengano smontate nel periodo invernale, la costruzione deve essere inte-
come avente durata superiore ad un anno, facendo evidente parte della
costruzione tali piloni permanentemente infissi nel suolo".

In definitiva, questo Ministero, sulla base anche delle sopraccenna-
precisazioni, ritiene, a parziale modifica di quanto contenuto nella
circular n.52, in data 5 luglio 1962, che la procedura prevista dall'art.
ultimo comma - della legge 21 dicembre 1961, n.1501, debba trovare ap-
pazione nei seguenti casi : concessioni di aree demaniali marittime as-
sente, qualunque sia il tipo di atto (atto formale o licenza) con il qua-
vengono disciplinate, per il mantenimento di costruzioni di durata su-
lore ad un anno; concessioni di qualunque durata relative ad aree dema-
li marittime asservite a ville private alberghi o pensioni e ciò anche
nei casi in cui non comportino costruzioni di alcun genere; concessio-
relative a manufatti già passati in proprietà allo Stato, a specchi
nei od a tratti di mare territoriale e ciò ogniqualvolta insista su que-
ultimi una costruzione di durata superiore ad un anno.

La procedura prevista dall'art.16 del Reg. per la Navigazione Marit-
a (determinazione del canone di concerto fra il Capo del Compartimento
ttimo e l'Intendente di Finanza) continuerà ad essere applicata per
to attiene alle concessioni di qualsiasi durata, che non comportino
ruzioni di alcun genere (quando s'intende non si tratti di zone asser-
a ville private, alberghi o pensioni) ed alle concessioni assentite
licenza di durata non superiore ad un anno per il mantenimento di co-
zioni in legno, smontabili, materie plastiche, metalliche (senza so-
e in cemento o costruzioni in muratura) e che vengano totalmente
rtate alla scadenza del suddetto titolo di concessione.

Si prega di fornire un cortese cenno di assicurazione.

IL MINISTRO

F/to SPAGNOLLI

/gpg

C.C.

DIRETTORE DI DIVISIONE

